

N. 919/2015 Sent.
N. 1747/10 R.G.A.C.
N. 4423/15 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:

- 1) dott. Raffaele Pezzuto _____ *Presidente*
2) dott. Mirella Schillaci _____ *Consigliere*
3) dott. Eliana Romeo _____ *Consigliere rel.*

all'udienza del 3 luglio 2015 ha deliberato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.1747/2010 R.G.A.C.P., avente ad oggetto il rinvio di Cassazione con sentenza n.27823 del 30 dicembre 2009 nel giudizio di appello avverso la sentenza n.524 emessa in data 12 maggio 2000 dal Tribunale- GL di Rossano e vertente

tra

BARBIERI ANNIBALE, BORZA EUGENIO, BORZA SALVATORE, BORZA SALVATORE PIO, CERENZIA ANTONIO, CONSOLE FORTUNATO, CORTESE FRANCESCO, FRAGALE SALVATORE, GIORDANO GIUSEPPE, GRANATO PASQUALINO, LO PRETE ANTONIO, MAIOLINO DAVIDE, MASCARO ALFOLSO, MAURO ALBERTO, MAURO GINO, MAZZA GIUSEPPE, MAZZEI GIOVANNI, MONTALTO RAFFAELE, OCCHIUZZI FEDERICO, PACE EMILIO, PANDULLO LUIGI, PARIANO ANTONIO, PERRI GIOVAMBATTISTA, PETRUNGARO FRANCESCO, SCAVELLI GIUSEPPE, SCAVELLI SALVATORE, SELLARO LUIGI, SIECOLA FRANCESCO, SPATARO ALFONSO, TALARICO GIOVANNI, TARSIA ROMANO, VACCARO GIUSEPPE, VACCARO SALVATORE, VELTRI EUGENIO, VIZZA PASQUALE , rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Amedeo Zamboni e Piero Privitera ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, Prolungamento Aschenez n.15 C;

- 1 -



-APPELLANTI e RICORRENTI in sede di giudizio di Rinvio-
E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura notarile per notaio Castellini in Roma dagli avvocati Angelo Labrini ed Ettore Triolo ed elettivamente domiciliato in via Possidonea, n.22, Reggio Calabria; -APPELLATO e RESISTENTE in sede di giudizio di RINVIO-

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione depositato il 23 dicembre 2010, i ricorrenti, meglio specificati in epigrafe, hanno, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27823 del 30 dicembre 2009, insistito per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale GL di Rossano n. 524 depositata il 12 maggio 2000, con cui era stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'INPS.

I ricorrenti in riassunzione hanno affermato che la legittimazione passiva deve oramai ritenersi definitivamente accertata in questa sede, a causa della mancata impugnazione in relazione a tale profilo della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, mentre deve ora darsi corso agli accertamenti sui fatti, ove ritenuti contestati e non documentalmente provati, ed, in particolare, ai mezzi istruttori richiesti nel ricorso originario ed a quelli successivamente articolati, alla consulenza tecnica d'ufficio, nonché, avvalendosi il Collegio dei mezzi ufficiosi di cui all'art.437 c.p.c., ad ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario al fine della decisione.

Hanno ulteriormente dedotto in ordine all'ampia utilizzazione dell'amianto negli ambienti di lavoro costituiti dalla Centrale dell'Enel di Rossano Calabro ed in quasi tutte le apparecchiature oltre che per la coibentazione di tutte le tubazioni. Tale materiale, suscettibile nel tempo di usura, sarebbe divenuto friabile e rompendosi si sarebbe disperso nell'aria sotto forma di polvere. La stessa documentazione avrebbe comprovato la presenza dell'amianto con un apposito elenco di tutte le parti in amianto della Centrale.



h

2-



L'USL di Rossano avrebbe rilevato nel 1995 la presenza di materiale da coibentazione non perfettamente compattato in zona Cavedia, presso la pompa di alimento del terzo gruppo. La Struttura, l'organizzazione e le modalità di lavoro della Centrale Elettrica di Rossano sarebbero state del tutto analoghe a quelle delle altre centrali Enel ed, in particolare, con quella di San Filippo del Mela in relazione alla quale sarebbe stato compiuto accertamento giudiziale favorevole ai lavoratori.

Con una serie di atti di indirizzo, il Ministero del Lavoro nel 2001 avrebbe riconosciuto l'esposizione ad amianto di lavoratori addetti alle più disparate realtà industriali e fra di essi i dipendenti della centrale di Rossano, ma solo quelli che ricoprivano determinate mansioni fino a tutto il 1998, tali documenti sarebbero stati emanati posteriormente alla sentenza di primo grado e di essi, i ricorrenti sarebbero venuti in possesso dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro.



Anche in considerazione di tali documenti, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe ritenuto l'esposizione ad amianto anche di altre categorie di lavoratori di lavoratori addetti alla Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela, rispetto a quelle contemplate nell'elenco del Ministero. La sentenza in questione avrebbe fatto riferimento ad argomenti valevoli anche nel presente caso circa l'esposizione da non limitarsi ai soli dipendenti addetti alla manutenzione, ma anche a quelli del settore esercizio.

Gli stessi studi epidemiologici sui lavoratori della centrale elettrica di Tubirgo e quelli del secondo report del registro regionale dei tumori della regione Veneto confermerebbero l'esposizione, causa di mesotelioma e decessi, non solo dei lavoratori direttamente impegnati come coibentatori, ma pressoché di tutti i lavoratori delle centrali elettriche.

Nella Centrale di Rossano sarebbe stata documentata la presenza di amianto aerodisperso e la stessa indagine compiuta dall'Enel avrebbe dimostrato che il rivestimento del locale 6 K del gruppo 4 presentava segni di degrado con potenziale pericolo di dispersione nell'ambiente.

I ricorrenti presterebbero o avrebbero prestato attività presso la Centrale Elettrica di Rossano con le mansioni di : 1) operatore di banco unità (Pandullo Luigi, Mazzei Giovanni, Petrungaro Francesco, Vizza Pasquale, Loprete Antonio Cerenzia Antonio, Scavelli Salvatore, Occhuzzi Federico, Mauro Gino, Ta-



larico Giovanni, Tarzia Romano, 2) operatore esterno di unità (Fragale Salvatore, Barbieri Annibale, Vaccaro Giuseppe, Scavelli Giuseppe Antonio, Montalto Raffaele, Vaccaro Salvatore, Borza Eugenio, Perri Giovanbattista Cortese Francesco, 3) caposquadra servizi comuni ai quattro gruppi (Spataro Alfonso), addetto ai servizi comuni (Mascaro Alfonso), capo turno di unità (Giordano Giuseppe, Granato Pasqualino, Sellaro Luigi, Sicola Francesco, Console Fortunato, Veltri Eugenio, Mauro Alberto, Maiolino Davide.

Molti di loro, appartenenti tutti al reparto esercizio, si sarebbero avvicendati in dette mansioni e ciò sarebbe documentato dai loro curricula.

Fatte tali premesse i ricorrenti hanno chiesto che venisse riconosciuta l'esposizione ultradecennale ed il diritto ai benefici di cui all'art.13 comma 8 della legge n.257/1992 con rivalutazione dell'intero periodo lavorativo prestato alle dipendenze della società per il coefficiente di 1,5 con erogazioni delle prestazioni previdenziali conseguenti e la condanna alla corresponsione della pensione di anzianità risultante dopo avere effettuato la rivalutazione oltre arretrati dalla domanda amministrativa ed interessi.

Si è costituito l'INPS ed ha eccepito che dagli atti non emergesse se i ricorrenti fossero o meno in servizio e, pertanto, della circostanza se gli stessi fossero in servizio alla data di entrata in vigore della legge 257/1992. Si è affermato che non sarebbe provata la presentazione della domanda amministrativa. Inoltre, si è assunto che il difetto di legittimazione passiva sarebbe tuttora operante e non superato posto che la Corte di Appello di Catanzaro si sarebbe limitata a rigettare l'appello senza dire nulla in ordine alla legittimazione dell'INPS.

Si è pure formulata domanda di garanzia nei confronti dell'INAIL, assumendo la responsabilità di tale soggetto nell'accertamento del presupposto dell'esposizione qualificata.

Si è contestata la sussistenza di un interesse attuale alla domanda atteso che i ricorrenti non avrebbero ricevuto il rifiuto da parte dell'ente previdenziale a provvedere al pensionamento purché versino in condizione di anzianità assicurativa e contributiva tale da permettergli di usufruire del trattamento pensionistico.

Inoltre, vi sarebbe stato il difetto di interesse ad agire in concreto in quanto in base alla modifica dell'art.13 comma 8 della legge n.257 del 1992 il coefficiente stabilito dall'art.13 comma 8 della legge n.257 del 1992 ridotto ad 1,25 sa-



-4-



rebbe applicabile ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non alla maturazione del diritto alle medesime e tale previsione sarebbe stata applicabile anche ai lavoratori che abbiano ottenuto la certificazione INAIL in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge.

Inoltre, non sarebbe stato possibile l'accertamento della rivalutabilità di un determinato periodo assicurativo, prima che il ricorrente avesse raggiunto una complessiva anzianità assicurativa.

Il ricorso sarebbe, pertanto, inammissibile perché controparte non avrebbe raggiunto il limite dell'anzianità pensionabile.

Nel corso del giudizio di rinvio, in ossequio al dictum della Suprema Corte si è provveduto all'attività istruttoria mediante assunzione della prova testimoniale e ammissione di consulenza.

All'udienza del 3 luglio 2015, fissata per la discussione, il Collegio ha deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte di Appello affinché provvedesse al riesame della causa, << *previa verifica della fondatezza o meno delle richiamate istanze istruttorie formulate dai ricorrenti, ivi compresa quella riguardante l'ammissibilità degli accertamenti tecnici*>>.

Sicché il Supremo Collegio, ha rimesso al giudice di rinvio unicamente valutazioni di merito, con ciò affermando superate e, dunque, coperte dal giudicato interno tutte le questioni preliminari al merito che non possono, men che mai in sede di rinvio, essere rimesse in discussione.

Occorre, poi, rilevare che, in ordine alla legittimazione passiva, non solo nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è effettivamente presente, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, nella parte motiva al punto 1 l'affermazione esplicita della legittimazione passiva dell'INPS, ma anche la Suprema Corte ha deciso sul presupposto (come si ricava dalla pagina 4 della sentenza) della preliminare affermazione della legittimazione passiva dell'INPS.



Quindi, non vi è dubbio che sul punto, in difetto di ricorso per cassazione sollevato dall'Istituto, sia caduto il giudicato.

Quanto alla chiamata in garanzia dell'INAIL essa risulta estranea alle richieste formulate nel primo grado del giudizio ed è perciò inammissibile.

Tale rilievo è di per sè sufficiente ad escludere l'esaminabilità della questione, ma va anche rilevato che ogni diversa affermazione non solo si porrebbe in contrasto con il giudicato caduto sulla statuizione della Corte di Appello di Catanzaro che ha pure espressamente escluso la legittimazione dell'INAIL o del datore di lavoro in relazione al riconoscimento del diritto, ma anche con lo stesso argomentare della Suprema Corte che ha rilevato che la certificazione INAIL, per il conseguimento del beneficio in questione, si inserisce nella procedura amministrativa conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, ma non ha natura vincolante dei fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio, mandando su tale premessa a questo Collegio il vaglio dei mezzi istruttori.

Circa la questione della proponibilità, deve dirsi che l'esistenza delle domande amministrative è stata già affermata in primo grado e non rimessa in discussione nel secondo, per cui su tale deve ritenersi caduto il giudicato non solo perchè la questione non è stata riconsiderata in appello in senso diverso dall'esplicita affermazione del Tribunale, ma anche atteso che l'esame del merito demandato a questo Collegio è necessariamente logicamente successivo a tale preliminarmente che non può più essere rimessa in discussione.

Quanto all'ulteriore questione, concernente l'interesse ad agire, occorre evidenziare che non può negarsi un interesse concreto ed attuale dei ricorrenti, nessuno dei quali, in base alla documentazione in atti, risulta andato in pensione alla data dell'entrata in vigore della legge n.257 del 1992, abbiano un interesse ove non ancora pensionati ad ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, l'acquisizione del diritto a pensione (agevolando l'accesso a pensione in epoca antecedente a quella cui avrebbero diritto con l'ordinaria contribuzione) ovvero, se pensionati, la determinazione della sua misura (ottenendone un incremento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al "tetto massimo" dei quarant'anni), così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contribu-

ELLO
BRIA

6.



tiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art.13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Il legislatore ha previsto che *"La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L..."*.

L'attuale controversia, instaurata l'11 novembre 1998, è esclusa dall'applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, poiché, in base all' art. 3, comma 132, della legge del 27 dicembre 2003, n. 299 deve essere esclusa l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, citato, nei confronti di alcune categorie di assicurati e precisamente:

- coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8);

- coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;

- **coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale** poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore, caso in cui rientra la fattispecie in esame.

Su punto la Suprema Corte si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pen-



L

- 2 -



sione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".

Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ribadito che la disciplina pre-
vigente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già ma-
turato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257
del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pen-
sione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in
via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003
avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accer-
tamento del diritto (Cassazione Sez. VI -L, n. 24998/2014).

Pertanto, nel caso in esame essendo il procedimento giudiziario avviato prima
del 2 ottobre 2003 e precisamente il giorno 11 novembre 1998, non trova appli-
cazione il dl 269/2003.

Nel merito, occorre dare atto che la Suprema Corte, riformando la valutazione
della Corte di Appello di Catanzaro, che sulla base della certificazione negativa
dell'INAIL, aveva automaticamente escluso il diritto degli assicurati, ha ribadi-
to la non vincolatività di tale attestato, essendo demandato al processo ed ai
mezzi di prova ivi assunti l'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condi-
zioni del diritto.

In questa sede, si è detto, che, superato il vaglio delle preliminari per le ragioni
sopra illustrate, il Collegio ha provveduto ad ammettere ed espletare la prova
testimoniale.

I testi escussi hanno confermato l'ampia diffusione dell'utilizzazione di amianto
come materiale di coibentazione all'interno delle Centrale di Rossano .

Il teste Graziano Giuseppe afferma << *fino al 1998 , per quanto posso riferire
io, l'amianto era presente ovunque*>>.

Gli operai della manutenzione delle ditte esterne , nel coibentare le turbine
procedevano ad effettuare la mescola di cemento ed amianto all'interno della
centrale con dispersione nell'aria di polveri. Le operazioni in questione, nel pe-
riodo fra il 1977 al 1978, avvenivano quasi ogni giorno e divenivano successi-
vamente occasionali in relazione alla necessità di interventi di manutenzione.



h

- 8 -



All'interno della centrale tutte le tubazioni erano nella parte interna (a contatto con il calore) di amianto e poi ricoperte dalla lana di roccia e con la con la lamiera . Tali tubazioni passavano per l'intera centrale.

La bonifica cominciava nel 1990 ed avveniva progressivamente, tanto che al 2012 il teste Graziano confermava che lo smantellamento fosse ancora in atto.

Tutti i ricorrenti impegnati nella sala manovre dovevano attraversare necessariamente i locali ove si trovavano i tubi coibentati . Il teste Panciotto Pasquale ha confermato di avere constatato fenomeni di usura dei rivestimenti delle tubazioni che si sgretolavano e che gli stessi operai procedevano a rimuovere la polvere che si depositava pulendo.

Inoltre, fino al 1997, in occasione delle periodiche operazioni di manutenzione, il materiale coibentato tolto era accantonato e veniva lasciato nei locali della Centrale in attesa di essere smaltito, senza che i testi riferissero di alcuna precauzione adottata per evitare la diffusione di microparticelle nell'ambiente e nell'aria.

In ragione degli elementi raccolti con la prova testimoniale, il Collegio ha ritenuto necessario disporre consulenza in ordine al grado di esposizione dei ricorrenti.

L'ing. Fabio Musso, con un esame approfondito e preciso, condotto considerando il complessivo materiale istruttorio fornito dalle parti (e fra questi le tabelle allegata alla nota tecnica dei tecnici CONTARP redatta dall'ing. Rapinucci e le indicazioni acquisite dal responsabile Enel Produzione spa) e sulla base degli accertamenti compiuti dal medesimo tecnico incaricato dal Collegio (il sopralluogo dell'otto maggio 2014), dei compiti affidati ai lavoratori, e dell'orario di lavoro medio giornaliero, preso atto che l'ambiente di lavoro è in atto radicalmente modificato, per effetto delle bonifiche intervenute medio tempore, ha pertanto proceduto all'accertamento in base allo stato dei luoghi desumibile dai documenti.

Il ctu ha evidenziato che la documentazione permetteva di risalire alla presenza diffusa di amianto (anche le schede di valutazione Enel index redatte dall'Enel DPT confermavano la presenza di amianto ancora al 1992) in svariate componenti della Centrale e di ritenere che le zone presso cui i ricorrenti operavano erano soggette periodicamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straor-



Handwritten signature or mark.



dinaria, programmata e di emergenza per il verificarsi di perdite, guasti e disservizi.

Gli interventi erano effettuati dagli addetti alla manutenzione delle diverse specializzazioni (meccanica civile, elettrica strumentale) e da operatori di ditte esterne.

Tali operazioni (rimozione e rifacimento di coibentazioni e/o rivestimenti a base di amianto, operazioni di montaggio/smontaggio di tubazioni ed apparecchiature rivestite coibentate con materiali isolanti contenenti amianto ,operazioni di taglio e saldatura di tubazioni coibentate, sostituzione di guarnizioni di amianto...) comportavano la produzione e la dispersione di fibre di amianto . Gli interventi più pericolosi dal punto di vista del rischio inalazione erano quelli manutentivi di scoibentazione e ricoibentazione (di tubazioni e di caldaie) che comportavano una notevole produzione e dispersione di polveri contenenti fibre di amianto cui andavano esposti non solo gli addetti, direttamente adibiti a tali lavorazioni, ma anche tutti coloro che svolgevano con continuità e regolarità la loro attività in settori contigui o nelle vicinanze a coloro che erano adibiti a tali lavorazioni.



Dunque, il ctu ha ritenuto che l'esposizione rilevante vada riconosciuta non solo agli addetti alla manutenzione (manutentori meccanici, elettrici, civili e strumentali), che hanno compiuto operazioni di manipolazione di materiali contenenti amianto, ed azioni di disturbo su matrici amiantifere ed esposizione diretta ed indiretta a inalazione di fibre di amianto, e a coloro che erano incaricati delle attività di supervisione e controllo della manutenzione hanno comportato analoga esposizione .

Il ctu ha pertanto, calcolato sulla base dei dati in proprio possesso ed in considerazione delle banche date sull'argomento riferite ad attività analoghe a quelle svolte dagli appellati ed in condizioni simili, i livelli di esposizione, giungendo ad affermare concentrazioni di fibre di amianto comprese fra 0,14 e 0,34 fibre /cm³ superiori al valore limite di 0,1 fibre per cm per un periodo superiore a dieci anni.

Va da sè che l'esposizione vada affermata in relazione ai ricorrenti e precisamente BARBIERI ANNIBALE (in servizio sin dal primo giugno 1976), BORZA EUGENIO (in servizio dal 22 gennaio 1979) , BORZA SALVATO-

-lo



RE (in servizio dal 28 febbraio 1977), BORZA SALVATORE PIO (in servizio dal 17 marzo 1975), CERENZIA ANTONIO (in servizio dal 17 luglio 1979),CONSOLE FORTUNATO (in servizio dal 10 settembre 1973), CORTESE FRANCESCO (in servizio dal 21 aprile 1980),FRAGALE SALVATORE (in servizio dal 22 gennaio 1979) ,GIORDANO GIUSEPPE (in servizio dal 4 agosto 1975) ,GRANATO PASQUALINO(in servizio dal 10 settembre 1973),LO PRETE ANTONIO (in servizio dal primo febbraio 1963), MAIOLINO DAVIDE (in servizio dal 28 luglio 1981), MASCARO ALFOLSO (in servizio dal primo ottobre 1970), MAURO ALBERTO (in servizio dal primo febbraio 1963),MAURO GINO (in servizio dal 18 ottobre 1963),MAZZA GIUSEPPE (in servizio dal primo febbraio 1974), MAZZEI GIOVANNI,(in servizio dal primo febbraio 1974) , MONTALTO RAFFAELE (dal 10 settembre 1973),OCCHIUZZI FEDERICO (in servizio dal primo febbraio 1963), PACE EMILIO (in servizio dal primo giugno 1976),PANDULLO LUIGI (in servizio dal 19 gennaio 1976),PARIANO ANTONIO (in servizio dal 25 novembre 1981),PERRI GIOVAMBATTISTA (in servizio dal 19 gennaio 1976),PETRUNGARO FRANCESCO (in servizio dal 10 settembre 1973),SCAVELLI GIUSEPPE (in servizio dal 19 gennaio 1976), SCAVELLI SALVATORE (in servizio dal 10 settembre 1973), SELLARO LUIGI (in servizio dal 10 settembre 1973),SIECOLA FRANCESCO (dal primo luglio 1976),SPATARO ALFONSO (in servizio dal primo ottobre 1974), TALARICO GIOVANNI (in servizio dal 10 settembre 1973), TARSIA ROMANO (in servizio dal 19 gennaio 1976), VACCARO GIUSEPPE (in servizio dal 19 gennaio 1976) , VACCARO SALVATORE (in servizio dal 19 gennaio 1976),VELTRI EUGENIO (in servizio dal 14 febbraio 1966), VIZZA PASQUALE (in servizio dal 10 settembre 1973) .

Ora, va considerato che fra i ricorrenti ve ne sono 19 pensionati ed alcuni di essi hanno raggiunto l'anzianità contributiva massima dei 40 anni ed altri sono in sospensione (accompagnamento alla pensione) in base all'articolo 4 commi 1-7 legge Fornero, modificato dalla legge di stabilità.

Ora , per coloro che già abbiano raggiunto il tetto massimo dei quaranta anni (tale è la massima contribuzione ottenibile attraverso il meccanismo di rivalutazione come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte v. da ultimo le sen-



- 19 -



tenze nn.4465/2015, 7556/2014 e numerose altre) è sopravvenuta la carenza di interesse .

Infatti, per coloro che siano in servizio, il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione, ossia farlo conseguire prima del tempo, ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione (cfr.,e pluribus, Cass. n. 17528/02).

Ora, in atto hanno perfezionato i quaranta anni di contribuzione i lavoratori Giovanni Talarico, Luigi Sellaro, Pasqualino Granato, Francesco Petrunaro, Fortunato Console, sicchè per essi va affermata la sopravvenuta carenza di interesse, mentre, per gli altri ricorrenti, occorre affermare il diritto alla rivalutazione (con l'applicazione del coefficiente 1,5, dovuto all'applicazione ai ricorrenti del testo previgente alla modifica ad opera del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, per le ragioni esposte in precedenza) ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva utile ai fini del pensionamento per coloro che non sono ancora pensionati e della misura del trattamento pensionistico per i pensionati (nei limiti del tetto dei quaranta ani in entrambi i casi).

In ordine al regolamento delle spese va precisato che il valore della causa dichiarato nelle nota spese depositata il 18 giugno 2015 è erroneamente definito in relazione alle controversie fino ad euro 500.000, mentre , invece, esso va determinato in relazione alle cause di valore indeterminabile.

Inoltre, poichè il primo grado è stato definito il 22 febbraio 2000 trova per esso applicazione il DM 585 del 1994, mentre la nota spese redatta anche in relazione a tale grado non tiene conto del tariffe vigenti ed elenca le fasi di studio, introduttiva , istruttoria e decisoria operanti solo a partire dall'introduzione del dm 140 del 2012.

Analogo riferimento erroneo si rinviene nella determinazione delle spese per tutti i gradi al di fuori del presente di rinvio.

Pertanto, d'ufficio i compensi professionali per tale grado vengono determinati in euro 280,00 per diritti ed euro 620 per onorari per un totale di euro 900,00 , tenendo conto delle tariffe forensi applicabili ratione temporis e del valore in-



L

- 82 -



determinabile della causa, su tale importo unitario viene applicata la maggiorazione in base al suddetto decreto del 1994 (la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti) raggiungendo l'importo finale indicato nel dispositivo di euro 3150,00.

Quanto al secondo grado, esso è stato definito il 20 gennaio 2005, per cui in relazione all'attività prestata dai difensori si applicano le tariffe forensi del dm 140 del 2004 con l'effetto che i compensi sono determinati per diritti in euro 300,00 e per onorari euro 1270,00 e complessivamente in euro 1570. Anche viene accordata la maggiorazione prevista anche dal decreto 140/2004 (*4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. ...*) raggiungendo un totale di euro totale 4754,00.



In Cassazione va rilevato che la sentenza è stata emessa il 24 novembre 2009 per cui trova anche per tale grado applicazione il DM 140 /2004 che implica, con l'applicazione della maggiorazione sull'onorario unico, un totale di euro 4850,00.

Per il presente grado di rinvio, la determinazione dei compensi in euro 25.620,00 compiuta dalla parte nella nota spese appare congrua atteso che in applicazione dello scaglione delle controversie di valore indeterminato intermedio e degli incrementi ulteriori previsti dal DM 55/2014 (art.4 comma 2 <<*Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti*>>) sui valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale condurrebbe a misure non inferiori a quella richiesta.

In tutti i casi i compensi sono distratti in favore dei difensori dei ricorrenti che ne hanno fatto rituale richiesta.

- 13 -

h



Sono poste definitivamente a carico dell'INPS le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.

PQM

La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo, su rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27823 del 30 dicembre 2009) nel giudizio di appello introdotto da BARBIERI ANNIBALE, BORZA EUGENIO, BORZA SALVATORE, BORZA SALVATORE PIO, CERENZIA ANTONIO, CONSOLE FORTUNATO, CORTESE FRANCESCO, FRAGALE SALVATORE, GIORDANO GIUSEPPE, GRANATO PASQUALINO, LO PRETE ANTONIO, MAIOLINO DAVIDE, MASCARO ALFOLSO, MAURO ALBERTO, MAURO GINO, MAZZA GIUSEPPE, MAZZEI GIOVANNI, MONTALTO RAFFAELE, OCCHIUZZI FEDERICO, PACE EMILIO, PANDULLO LUIGI, PARIANO ANTONIO, PERRI GIOVAMBATTISTA, PETRUNGARO FRANCESCO, SCAVELLI GIUSEPPE, SCAVELLI SALVATORE, SELLARO LUIGI, SIECOLA FRANCESCO, SPATARO ALFONSO, TALARICO GIOVANNI, TARSIA ROMANO, VACCARO GIUSEPPE, VACCARO SALVATORE, VELTRI EUGENIO, VIZZA PASQUALE, dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Lavoro, con ricorso depositato in data 23 giugno 2000, nei confronti dell'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e avverso la sentenza n.524/2000 emessa in data 22 febbraio-12 maggio 2000 dal Tribunale GL di Rossano, giudizio riassunto ex art. 392 cpc innanzi a questa Corte con ricorso depositato in data 23 dicembre 2010 nei confronti dell'INPS, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1)In riforma della sentenza impugnata:

-dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di Talarico Giovanni, Sellaro Luigi, Granato Pasqualino, Petrungaro Francesco, Console Fortunato;

-Accoglie quella proposta dagli altri ricorrenti dichiarando l'esposizione ultradecennale con il diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 con rivalutazione dell'intero periodo lavorato alle dipendenze della società convenuta per il coefficiente di 1,5 e con il riconoscimento, in favore dei ricorrenti in atto pensionati (Mauro Alberto, Mascaro Alfonso, Lo Prete Antonio, Giordano Giuseppe, Scavelli



L

-16-



Giuseppe A, Scavelli Salvatore, Vizza Pasquale, Montalto Raffaele, Tarsia Romano, Vaccaro Salvatore, Mazza Giuseppe, Occhiuzzi Federico, Mauro Gino, Barbieri Annibale, Borza Salvatore , Veltri Eugenio) alla ricostituzione della pensione mediante incremento della misura della stessa in virtù della rivalutazione della contribuzione (applicando il coefficiente di 1,5) nei limiti del tetto massimo (40 anni) conseguibile, mentre, per quelli in servizio o in sospensione, l'incremento dell'anzianità contributiva per effetto della rivalutazione sempre nei limiti del tetto massimo conseguibile e condanna l'INPS a provvedere, rispettivamente, per i primi, all'erogazione della maggior misura della pensione , oltre alla maggior misura fra interessi e rivalutazione dalla cessazione del servizio e fino al soddisfo , e, per i secondi, all'aggiornamento della anzianità contributiva .

2) Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 3150,00 (determinati sul compenso unitario di euro 280,00 per diritti ed euro 620,00 per onorari con l'applicazione delle maggiorazioni previste dal dm 585/1994 vigente razione temporis), per il secondo grado in euro 4754,00 (definite in ragione del compenso unitario di euro 300,00 per diritti e per onorari euro 1270,00 e con l'applicazione dell'incremento sull'onorario unico previsto dal Dm.140/2004 vigente razione temporis), per il grado di legittimità in euro 4850,00 (determinati in ragione del compenso per onorari euro 1300,00 per diritti 300,00 e con l'applicazione degli incrementi previsti dal dm 140/2004 in caso di pluralità di parti) ed, infine, per il presente grado di rinvio in euro 25.620,00. In tutti casi i compensi professionali, dovuti oltre iva cpa e spese generali, sono distratti in favore dei difensori degli attuali ricorrenti.

3) Pone a carico dell'INPS le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.

Reggio Calabria, 3 luglio 2015

Il Consigliere est.
(dott. *Eliana Romeo*)



Il Presidente
(dott. *Raffaele Pezzuto*)



Corte di Appello di Reggio Calabria
Depositata in Cancelleria
e pubblicata il **15 LUG. 2015**



Vincenzo SCOPELLITI
Funzionario Giudiziario

15

